



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 191 DEL 29/12/2023**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN VIA BARRACUDA PER
ATTIVITA' DI CANTIERE.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso

- che la via Barracuda è strada a carreggiata singola a senso unico di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che sul margine ovest del tratto di via Barracuda antistante i civici 9 e 7 verrà installata una occupazione del sedime per l'installazione di ponteggi di cantiere;

Visto

- la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2023/492 del 21/12/2023 rilasciata per l'area individuata in premessa ed evidenziata dalla planimetria allegata alla richiesta, dal 08/01/2024 al 15/04/2024;
- la richiesta di emissione di ordinanza pervenuta con protocollo n. 2023/96986 del 19/12/2023 per la modifica della viabilità, presentata da Urban Gianantonio quale legale rappresentante della ditta URBAN COSTRUZIONI SRL con sede a Jesolo (VE) in via Fabrizio De Andrè 1;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

Che dalle 00:00 del 08/01/2024 fino alle 24:00 del 15/04/2024

- la carreggiata stradale di via Barracuda nel tratto antistante i civici dal 9 al 7 possa essere ridotta, garantendo una larghezza di almeno 4,40 m. mantenendo il senso unico di circolazione da nord verso sud.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

In particolare, che:

- 1) l'area di cantiere (superiore a 07 gg.) sia delimitata e che siano apposti cartelli del tipo "segnali temporanei - tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, apposti in prossimità della testata del cantiere recanti le seguenti indicazioni:
 - a) ente proprietario o concessionario della strada;
 - b) estremi dell'ordinanza;
 - c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - d) inizio e termine previsto dei lavori;
 - e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
- 2) l'area del cantiere delimitata sia segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;
- 3) la **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92.

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori di installare apposita segnaletica di preavviso dell'eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessata (strada chiusa) e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni con l'apposizione della prescritta segnaletica.

Inoltre la disciplina della circolazione veicolare e pedonale, che potrà anche essere sospesa, deviata o regolamentata a mezzo di movieri, per il tempo strettamente necessario al fine di garantire in sicurezza le attività lavorative, durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.